



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC

OGGETTO: Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti: emanazione

IL RETTORE

VISTE le delibere del S.A. n. 40 del 21.03.2011 e n. 80 del 23 luglio 2013;
VISTI i DD.RR. n. 456 del 18.04.2011 e n. 883 del 05.08.2013 di emanazione del
"Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti";
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio degli studenti del 05.05.2021, con la quale sono state
approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli
studenti;
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione mista statuto e regolamenti nella seduta
del 06.07.2022 con verbale n. 7 e delle modifiche apportate al testo proposto dal
Consiglio degli Studenti;
TENUTO CONTO delle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
26.07.2022 con delibera n. 138;
VISTA la delibera del Senato accademico n. 102 del 05.09.2022;
VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto d'Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti (all. 1).

Art. 2 Abrogare il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti emanato con i
DD.RR. n. 456 del 18.04.2011 e n. 883 del 05.08.2013.

Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web
di Ateneo e all'Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

*Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni
In comunicazione SA e CdA*



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2022 con delibera n. 138

Approvazione del Senato accademico del 05.09.2022 con delibera n. 102

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 - PRINCIPI GENERALI**
- ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**
- ART.4 - SEDUTA DI INSEDIAMENTO**
- ART. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE**
- ART. 6 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE**
- ART. 7 - IL VICEPRESIDENTE DEL CDS**
- ART. 8 - LA GIUNTA DEL CDS**
- ART. 9 - IL CONSIGLIERE DEGLI STUDENTI**
- ART.10 - DIMISSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE**
- ART.11 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE**
- ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI**
- ART. 13 - COMMISSIONI DEL CDS.**
- ART. 14 - GRUPPI DI LAVORO DEL CDS**
- ART. 15 - CALENDARIO SEDUTE**
- ART. 16 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO**
- ART. 17 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE**
- ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**
- ART.19 - INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE**
- ART.20 - EMENDAMENTI**
- ART.21 - MOZIONI**
- ART. 22 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**
- ART. 23 - UTILIZZAZIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL CDS**
- ART. 24 - LOGO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**
- ART. 25 - APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO**
- ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del "Consiglio degli Studenti" - di seguito denominato anche "CdS" o "Consiglio" - costituito ai sensi dell'art.57 dello Statuto dell'Università del Salento.

Art. 2

Principi generali

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.

2. Il CdS opera ed esprime pareri nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dall'art.57 dello Statuto.
3. Il CdS collabora con gli Organi di governo e con gli altri Organi d'Ateneo ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
4. Il C.d.S. opera come organo di impulso e di proposta nei confronti degli Organi di governo dell'Università nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto dell'Università del Salento.

Art. 3

Composizione del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ogni Consiglio didattico attivato nell'Ateneo.
2. I membri del Consiglio degli Studenti vengono proclamati eletti con Decreto Rettorale e durano in carica due anni sempre che non intervengano rinunce e/o dimissioni o non ricorrano cause di decadenza di cui al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e una Giunta.

Art.4

Seduta di insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Rettore.
2. L'ordine del giorno è limitato alla elezione del Presidente.
3. Il Consiglio degli Studenti nella seduta di insediamento deve essere costituito da almeno 3/4 dei suoi componenti. È presieduta dal Rettore che cura le operazioni di voto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
4. Se non si raggiunge il quorum suddetto, si procede ad una seconda convocazione. Detta riunione è validamente costituita se interviene la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

Art. 5

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto nella seduta di insediamento del Consiglio a scrutinio segreto.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i consiglieri che, durante la seduta di insediamento, si candidano a svolgere tale incarico. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione orale e/o scritta.
3. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
4. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta, il Rettore procede con la seconda convocazione dell'organo.
5. Nella seconda riunione restano ferme le candidature già presentate nella prima; è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta, è eletto il candidato che ottiene, a seguito di successiva votazione, il maggior numero di voti dei presenti.

Art. 6

Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il CdS, convoca e presiede le sedute, coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere ed esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio. In particolare:

- è titolare dei poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione;
- può assumere le più opportune iniziative atte a garantire l'ordinato svolgimento della seduta;
- predisporre, in collaborazione con l'Ufficio organi collegiali, l'ordine del giorno delle riunioni;
- apre e chiude le sedute del Consiglio, moderando l'assemblea;
- dirige la discussione della seduta assicurandone il regolare svolgimento;
- sottoscrive, con il Segretario, i verbali delle adunanze.
- può delegare i Consiglieri a partecipare a titolo consultivo alle riunioni delle commissioni degli Organi di governo dell'Università, ove il Presidente abbia diritto o sia invitato.

Art. 7

Il Vicepresidente del CdS

Il Vicepresidente viene eletto dal CdS su proposta del Presidente. Le sue funzioni sono svolte in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua delega.

Art. 8

La Giunta del CdS

1. Il CdS elegge al proprio interno una Giunta con funzioni istruttorie.
2. La Giunta del CdS è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno tre Consiglieri eletti dal CdS su proposta del Presidente;
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato al proprio interno dal Presidente.
4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne coordina i lavori.
5. La Giunta opera:
 - raccogliendo informazioni in merito alle decisioni assunte dagli organi collegiali di Ateneo;
 - predisponendo, ove necessario, la documentazione istruttoria da sottoporre all'esame del CdS;
 - convocando, durante le proprie sedute, soggetti competenti a fornire chiarimenti in ordine alle questioni da trattare;
 - contattando rappresentanti degli studenti di qualsiasi organo e di qualsiasi Ateneo;

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti della Giunta, l'iniziativa è assunta dal Presidente mediante proposta motivata su cui delibera il Consiglio con le medesime maggioranze previste per la nomina.

I verbali delle riunioni di Giunta devono essere comunicati al Consiglio.

Art. 9

Il Consigliere degli Studenti

1. Il Consigliere degli Studenti - di seguito denominato "Consigliere" – assume la carica all'atto della proclamazione degli eletti in seguito alle elezioni per il rinnovo del CdS.

2. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del CdS e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte.
3. Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri.
4. Il Consigliere ha il diritto di visionare i verbali delle riunioni della Giunta e del CdS, e richiedere al Presidente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento della propria funzione.

Art.10

Dimissione dalla carica di Consigliere

1. Il Consigliere può dimettersi dalla carica comunicandolo formalmente all'ufficio organi collegiali e al Presidente che informa il CdS nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
3. Il Consigliere dimissionario è sostituito come previsto dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 11

Decadenza dalla carica di Consigliere

1. I componenti dell'organo decadono dalla carica di Consigliere dopo tre assenze consecutive non giustificate ai sensi dell'art.96 dello Statuto o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilità, secondo quanto disciplinato dall'art.17 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. Il Consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente la perdita dello *status* di studente dell'Università del Salento.

Art. 12

Gruppi Consiliari

Il C.d.S. valorizza le realtà associative riconosciute ed i gruppi di rappresentanza studentesca. Sono istituiti a tal scopo i Gruppi Consiliari. Sono riconosciuti Gruppi Consiliari quelli composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale. E' consentita la creazione di altri Gruppi Consiliari purché composti da almeno 3 Consiglieri. I Gruppi Consiliari possono eleggere al loro interno un capogruppo.

Art. 13

Commissioni del CdS.

1. Per il lavoro di studio ed approfondimento di singole questioni il CdS può istituire Commissioni di durata definita.
2. All'interno della Commissione è nominato un Coordinatore che ha il compito di relazionare al CdS sull'esito dei lavori della stessa.
3. La Commissione rimette in ogni caso le proprie decisioni al Consiglio.

Art. 14

Gruppi di lavoro del CdS

1. Per la trattazione di temi specifici possono essere istituiti Gruppi di lavoro, di durata definita, composti da Consiglieri e da soggetti esterni al CdS, purché siano studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento.
2. All'interno del Gruppo di lavoro è nominato un Coordinatore tra i componenti interni al CdS che ha il compito di relazionare al CdS sull'esito dei lavori dello stesso.
3. Il Gruppo di lavoro rimette in ogni caso le proprie decisioni al Consiglio

Art. 15

Calendario sedute

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno sei volte nell'anno solare.
2. Il CdS si riunisce in via straordinaria in caso di comprovata urgenza su uno o più argomenti.

Art. 16

Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data e del luogo della seduta, compete al Presidente dell'organo.
2. La convocazione è notificata almeno sette giorni prima della seduta, con posta elettronica istituzionale e/o certificata, a tutti i componenti ai recapiti dagli stessi forniti.
3. Sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno almeno due giorni lavorativi prima della data di convocazione.
4. Almeno un quinto dei componenti dell'organo può avanzare al Presidente richiesta di convocazione e di inserimento di un argomento all'ordine del giorno nei termini indicati dai commi 2 e 3.
5. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso inferiore, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata.
6. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'ordine del giorno della seduta dell'organo è pubblico.

Art. 17

Validità delle sedute

1. La seduta è valida ove sia presente la maggioranza dei componenti, intesa nei termini della metà dei componenti più uno, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il collegio.
2. Le giustificazioni delle assenze devono pervenire al Presidente in forma scritta o per via telematica entro il termine di inizio della seduta.
3. La seduta è riconvocata ove il Segretario verbalizzante constati la mancanza del numero legale nei 30 minuti successivi all'ora della convocazione; di detta seduta viene redatto apposito verbale di constatazione.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta durante la seduta anche da un solo componente.
5. Se durante la seduta il segretario constata la mancanza del numero legale il CdS sospende i lavori per 30 minuti.
Se dopo la sospensione di 30 minuti il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta per la discussione dei punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.

Art. 18

Svolgimento della seduta

1. Il Presidente, accertata la validità della seduta, la dichiara aperta.
2. La trattazione degli argomenti avviene, di norma, rispettando l'ordine di inserimento nell'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che sia diversamente disposto.
4. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado.
5. Le astensioni o le schede bianche nel caso di voto segreto, si sommano ai voti contrari. In caso di parità fra voti favorevoli e voti contrari prevale il voto del Presidente.
6. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo diversa disposizione normativa che preveda il voto segreto. In caso di comprovata necessità, il CdS può procedere con voto palese anziché segreto qualora la relativa decisione venga assunta all'unanimità dei presenti.
7. Nel corso della seduta la richiesta di inserimento di un punto aggiuntivo all'ordine del giorno può essere accolta solo se sono presenti tutti i componenti e se l'inserimento del punto nell'ordine del giorno è approvato all'unanimità.
8. Per la discussione di argomenti di particolare complessità, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta del CdS esperti in materia che si allontanano dalla sala al momento della votazione.

Art.19

Interventi nella discussione

1. Durante lo svolgimento della seduta, ogni componente ha diritto di intervenire, facendone richiesta al Presidente.
2. L'intervento su uno specifico argomento non può superare i cinque minuti. L'intervenuto, a richiesta, ha diritto di replica per il medesimo argomento, per una sola volta e per non più di tre minuti. E' in facoltà del Presidente concedere un lasso di tempo superiore, sia per l'intervento che per la replica, riguardo a relazioni o a temi di particolare rilevanza o complessità.
3. Ciascun componente ha diritto di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto; le stesse possono essere depositate seduta stante oppure trasmesse al segretario verbalizzante a mezzo posta elettronica ordinaria nelle 48 ore successive alla chiusura della seduta.
4. Dopo che ciascun argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e si procede con la relativa votazione.

Art.20

Emendamenti

1. Ciascun componente può presentare una proposta alternativa alla proposta di delibera che il Presidente pone in votazione.
2. Qualora vengano presentate più proposte di delibera alternative, il Presidente pone in votazione prima quella che più si allontana dal testo proposto e, in caso di rigetto, via via le altre, fino all'emendamento più vicino al testo originario.

Art.21

Mozioni

1. Ciascun componente del CdS può presentare una mozione scritta.
2. La mozione deve riportare il testo da sottoporre al voto dell'organo.
3. L'inserimento della mozione nell'ordine del giorno della seduta diviene obbligatoria per il Presidente se la stessa è presentata entro il termine di due giorni lavorativi antecedenti la seduta; altrimenti viene inserita nella seduta immediatamente successiva.
4. Se la mozione è presentata nel corso della seduta, la stessa può essere inserita nel relativo ordine del giorno solo se sono presenti tutti i componenti e se l'inserimento della mozione nell'ordine del giorno è approvato all'unanimità.

Art. 22

Verbalizzazione delle sedute

1. L'Ufficio Organi Collegiali assicura il supporto alle attività del Consiglio. Il Direttore Generale affida tale compito e le funzioni di segretario verbalizzante ad una unità di personale in servizio presso il predetto ufficio.
2. Delle sedute del CdS è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante.
3. Nel verbale si riportano: ora di inizio e fine, giorno, mese, anno, luogo della riunione, ordine del giorno sul quale il CdS è chiamato a deliberare, il nome dei componenti presenti e dei componenti assenti, giustificati e non giustificati l'eventuale orario di uscita e di entrata dalla sala di ciascun consigliere e, infine, l'elenco degli allegati al verbale.
4. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.
5. Il verbale è approvato nella seduta successiva ed è portato a conoscenza dei componenti dell'organo almeno due giorni lavorativi prima della seduta in cui verrà presentato per l'approvazione. Solo in casi motivati il verbale può essere approvato successivamente.
6. Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono essere accolte dal Presidente solo se presentate per iscritto prima di procedere con l'approvazione del verbale.
7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e firmato dal segretario dopo l'approvazione da parte dell'organo.
8. I verbali del CdS sono conservati e custoditi presso l'Ufficio organi collegiali che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale in ottemperanza all'art.5 dello Statuto.

Art. 23

Utilizzazione dei fondi a disposizione del CdS

1. Al Consiglio degli studenti è attribuita la facoltà di vincolare annualmente un fondo pari al due per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.
2. Per ogni anno finanziario il Consiglio degli Studenti redige un Programma di Attività individuando obiettivi, attività e assegnazioni finanziarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dallo Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché dal Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.

Art. 24**Logo del Consiglio degli Studenti**

Il logo ufficiale del CdS è utilizzato in tutte le iniziative che ricevono il patrocinio previo parere favorevole da parte del CdS.

Art. 25**Approvazione e modifica del Regolamento**

1. A maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il CdS può proporre modifiche/integrazioni al presente Regolamento deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. La proposta di cui all'art. 1 è approvata dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, è reso pubblico in ottemperanza a quanto disposto dall'art.5 dello Statuto.

Art. 26**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione "Ateneo - Statuto e Regolamenti – Organi Collegiali".